



I vostri figli sono svizzeri o possono diventarlo?

Con l'entrata in vigore del 1° gennaio 2018, la revisione della legge sulla cittadinanza svizzera ([LCit](#); [RS 141.0](#)) regola e mantiene il principio dell'acquisto della cittadinanza per nascita.

1. Per nascita

Diventano automaticamente cittadini svizzeri per nascita:

- 1.1 I figli i cui genitori sono coniugati e il cui padre o la cui madre sono svizzeri.
- 1.2 I figli di una svizzera che non è coniugata con il padre.
- 1.3 I figli stranieri minorenni il cui padre svizzero non è coniugato con la madre straniera, se il padre li riconosce prima della maggiore età (e quindi ha costituito un rapporto di filiazione che può essere iscritto nei registri svizzeri dello stato civile) o se esiste una sentenza di paternità. Il padre deve essere svizzero al momento della nascita e del riconoscimento dei figli, che acquistano la cittadinanza svizzera retroattivamente al momento della nascita. Questa regolamentazione è applicabile solo ai figli nati dopo il 1° gennaio 2006. I figli nati prima di questa data possono beneficiare della naturalizzazione agevolata (cfr. spiegazioni al n. 2.2) o acquisire automaticamente la nazionalità svizzera dopo il matrimonio ulteriore dei loro genitori (cfr. n. 1.4 sotto).
- 1.4 I figli stranieri nati prima del 1° gennaio 2006 di un padre svizzero non coniugato con la madre acquistano automaticamente la cittadinanza svizzera al momento del matrimonio dei loro genitori se:
 - il padre è svizzero al momento della loro nascita e non ha perso la sua cittadinanza svizzera; e
 - il rapporto di filiazione è stato stabilito prima la loro maggiore età (per riconoscimento o giudizio di paternità) e
 - il matrimonio dei genitori è avvenuto prima la loro maggiore età.

2. Per naturalizzazione agevolata

- 2.1 Il figlio straniero nato dal matrimonio di una cittadina svizzera con un cittadino straniero e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata seguendo al art. 51 cpv. 1 LCit. Gli eventuali figli minorenni al momento del deposito della domanda possono essere inclusi in questa domanda.

Non è più possibile per i nipoti di una cittadina svizzera che ha perso la sua cittadinanza svizzera prima o al momento della nascita di questi figli di poter beneficiare di una naturalizzazione agevolata.

L'art. 51 cpv. 1 LCit si applica in tutti i casi in cui la madre, in quanto moglie di uno straniero, non ha potuto trasmettere la cittadinanza svizzera, indipendentemente dal modo in cui l'ha acquisita. Tuttavia, il bambino non potrà acquisire la naturalizzazione agevolata secondo l'art. 51 cpv. 1 LCit, se la madre ha perso la cittadinanza svizzera per perenzione o per svincolo prima della nascita del bambino.

Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 6, cifra 651/11 del nuovo Manuale sulla Cittadinanza (applicabile a partire dal 01.01.2018) al link seguente <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/buergerrecht/hb-bueg20-kap6-i.pdf>

2.2 I figli di uno svizzero e di una straniera nati fuori del matrimonio prima del 1° gennaio 2006 non acquisivano automaticamente la nazionalità svizzera. Tuttavia possono presentare una richiesta di naturalizzazione agevolata seguendo l'art. 51 cpv. 2 LCit. se sono stati riconosciuti dal padre svizzero (cfr. spiegazioni al n. 1.3). La persona richiedente deve dimostrare di avere stretti vincoli con la Svizzera.

3. Per reintegrazione

I figli nati all'estero, che oltre a quella svizzera possiedono anche un'altra cittadinanza, perdono la cittadinanza svizzera a l'età di 25 anni se non sono stati notificati o non si sono iscritti o che non hanno dichiarato volere conservare per iscritto la cittadinanza svizzera a un'autorità svizzera in patria o all'estero (p. es. ambasciata svizzera o consolato generale svizzero, ufficio svizzero dello stato civile). Se hanno già compiuto i 25 anni, possono presentare entro un termine di 10 anni una domanda di reintegrazione nella cittadinanza svizzera se hanno stretti vincoli con la Svizzera. Dopo la scadenza di questo termine, deve risiedere in Svizzera da tre anni per questo domanda (art. 27 LCit.).

4. Per adozione

I figli stranieri minorenni, che sono stati adottati da una persona di nazionalità svizzera, acquistano la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale della persona che li ha adottati e quindi la nazionalità svizzera, a condizione che si tratti di un'adozione completa riconosciuta come tale dal diritto svizzero.

Avvertenza importate

La legge svizzera ammette la doppia cittadinanza per le persone naturalizzate. È quindi possibile in linea di principio mantenere la cittadinanza anteriore. Nonostante questo, può accadere che l'acquisto della cittadinanza svizzera causi la perdita di quella precedente se lo Stato d'origine lo prescrive. Le autorità dello Stato d'origine forniscono informazioni vincolanti al riguardo.

5. Tasse

La rappresentanza svizzera competente per il luogo di domicilio all'estero (www.dfae.admin.ch > Rappresentanze e consigli di viaggi) fornisce informazioni sull'ammontare delle tasse nella procedura di naturalizzazione (tasse federali ed eventualmente cantonali e delle rappresentanze).

6. Altre domande?

La rappresentanza svizzera competente all'estero e la Helpline DFAE (www.helpline-dfae.ch) sono volentieri a disposizione.

Ulteriori informazioni generali, in particolare sulla procedura e sulla nozione del vincolo stretto con la Svizzera, si trovano sul sito Internet della Segretaria di Stato della migrazione SEM: www.sem.admin.ch > Entrata & soggiorno > [Cittadinanza svizzera / Naturalizzazione](#).

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione consolare DC
Centro di servizio per i concittadini